

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

5^a SEDUTA

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1978

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	pag. 71, 72, 74	PEDUZZI	pag. 71
DE CAROLIS (DC)	73	PIERACCIONI	72, 73, 74
NENCIONI (DN-CD)	74	POMPEI	73

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luciano Peduzzi, presidente della Consulta ANCI per i servizi sociali, il professor Luigi Pieraccioni, vice segretario generale dell'Unione delle Camere di commercio ed il dottor Pompei della stessa Unione.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

BUSSETI, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario. Do la parola al dottor Luciano Peduzzi, presidente della Consulta ANCI per i servizi sociali.

Certamente il dottor Peduzzi avrà ricevuto l'appunto nel quale sono elencati i temi oggetto della nostra indagine. Lo invito quindi ad illustrarci i problemi che egli riterrà opportuno evidenziare in rapporto all'indagine che le nostre Commissioni stanno conducendo.

PEDUZZI. Ringrazio molto il Presidente per l'invito rivoltomi e desidero precisare subito che, purtroppo, nella mia esposizione non sarò affatto esauriente. La convocazione per questa riunione, infatti, mi è pervenuta solo dodici giorni fa e per quanto concerne i primi tre punti del questionario inviatoci abbiamo tentato una rapidissima consultazione dei comuni, i quali, tuttavia, fino ad oggi non ci hanno fatto pervenire alcuna risposta.

Vi è anche da dire, però, che in pochi giorni è difficile dare risposta a temi tanto impegnativi, tenuto conto che i comuni sono oberati da molti problemi non ultimo quello relativo all'impostazione del bilancio preventivo per il 1979, poichè manca ancora la legge relativa.

Per quanto mi riguarda non posso che esprimere, a nome della Consulta ANCI per i servizi sociali, un pieno assenso nei confronti dell'iniziativa assunta dalle Commis-

sioni del Senato e desidero altresì dare una risposta positiva per quanto riguarda le ultime domande del questionario, concernenti l'opportunità di una precisa regolamentazione normativa dell'istituto e la necessità del controllo pubblico sul *leasing*.

Per quello che ho potuto appurare attraverso una serie di telefonate fatte prima di venire a questo incontro, direi che si guarda con favore ad una legge regolatrice di tutte le forme di *leasing* e di quello finanziario in specie. Per i comuni, in particolare, una utilizzazione non realizzata, ma prevista, è quella relativa al *leasing* nel settore del trasporto pubblico, che rappresenta una forma ritenuta idonea a risolvere in breve tempo i problemi relativi alla domanda di mezzi di trasporto pubblico, piuttosto ingente.

Quando riceveremo, comunque, risposte dettagliate da parte dei capoluoghi di provincia cui abbiamo chiesto una documentazione scritta in materia sarà mia premura inviare tutto alle Commissioni riunite, in modo che esse possano conoscere qual è l'opinione dei comuni in merito al *leasing* finanziario.

Per quanto concerne il terzo punto del questionario non sono in grado, in questo momento, di fornire elementi di informazione esaurienti; certamente gli onorevoli senatori sanno che siamo in attesa della legge di riforma della finanza locale nonché delle norme relative alla contabilità degli enti locali. Attualmente, infatti, ci troviamo in una situazione nella quale, al massimo, si assumono decisioni anno per anno, vivendo praticamente alla giornata senza poter fare programmazioni poliennali. In tale situazione, dunque, diventa estremamente difficile affrontare anche il problema del *leasing*, che, ovviamente, richiede tempi lunghi di programmazione. Ci auguriamo, comunque, che il Parlamento ci dia al più presto la possibilità di fare i bilanci e, di conseguenza, la possibilità di attuare quel minimo di programmazione necessaria a livello di enti locali che permetterà di affrontare anche il problema del *leasing*.

Non mi pare, al momento, di aver altro da aggiungere, pur dichiarandomi a dispo-

sizione delle Commissioni per ulteriori elementi di valutazione che vorranno chiedermi.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai Commissari se, nei limiti entro i quali il dottor Peduzzi si è dichiarato disposto a rispondere, vi sono domande da fare.

Non essendovene, ringrazio a nome della Commissione il dottor Peduzzi per aver accolto il nostro invito. Attendiamo la documentazione scritta, non appena i comuni interpellati avranno risposto.

Poichè non vi sono altre audizioni fino alle ore 12 la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20 riprende alle ore 12).

(Segue **P R E S I D E N T E**) . La seduta riprende con l'audizione del professor Luigi Pieraccioni, vice segretario generale dell'Unione delle Camere di commercio; il professor Pieraccioni chiede di far partecipare a questa indagine anche il dottor Pompei, capo dell'ufficio studi. Se non ci sono osservazioni, possiamo far introdurre anche il dottor Pompei.

P I E R A C C I O N I . Vorrei fare una brevissima premessa. Innanzi tutto abbiamo portato un documento perchè rimanga agli atti e quindi sarò molto più sintetico del nostro documento.

Noi riteniamo, come Unione delle Camere di commercio, molto opportuno che si arrivi ad una definizione giuridica del *leasing*. Abbiamo invece delle perplessità sul fatto che si parla sia di locazione finanziaria sia di locazione operativa. Noi non siamo dell'avviso di una regolamentazione del *leasing* operativo, perchè questo non è altro che un noleggio, malgrado le sofisticate elaborazioni teoriche. Siamo quindi d'accordo per la regolamentazione del *leasing* finanziario, anche perchè questo tipo di contratto è stato adottato da tutti i paesi industrializzati.

Noi riteniamo che il *leasing* finanziario nel nostro Paese stia esplodendo. Questo tipo di *leasing* è un modo di finanziamento favorevole per le imprese minori, anche se in realtà fino ad ora non è stato particolar-

mente adottato da queste imprese minori. La recente indagine del Mediocredito centrale sulle imprese manifatturiere ha posto in luce che le imprese minori (al di sotto dei 250 addetti) sono quelle che, nell'ambito delle forme di finanziamento esterno, presentano, rispetto alle imprese maggiori, un più elevato rapporto tra debiti a breve e debiti a medio e lungo termine.

Noi pensiamo di paragonare il *leasing* finanziario proprio al credito a medio e lungo termine, con qualche punto a favore del *leasing*. Infatti, mentre il *leasing* finanziario assicura l'accesso di queste imprese ad una forma di finanziamento che è strettamente legata ad un investimento, quindi praticamente all'ampliamento dei mezzi di produzione, il credito a medio e a lungo termine, molte volte, non è altro che una alimentazione di un flusso di credito precedente. Riteniamo quindi necessaria questa regolamentazione, pure se abbiamo da fare alcune osservazioni in merito al disegno di legge.

L'articolo 2 prevede che debbano sussistere dei requisiti necessari per l'iscrizione all'apposito albo. Noi siamo favorevoli al discorso di un controllo, però vorremmo che questo si spingesse un pochino più avanti. E cioè si arrivasse ad un controllo dei bilanci delle imprese di *leasing* e si giungesse anche ad attribuire agli organi di controllo poteri nuovi che assicurino una maggiore uniformità di comportamento delle società di *leasing* ed evitino l'ampia variabilità oggi riscontrabile. Inoltre, noi diamo molta importanza al fatto che si rilevi l'entità della dimensione del fenomeno, per capire cosa significa questa espansione del *leasing*. Oggi, purtroppo, poco o nulla è dato di conoscere sulla consistenza di questa forma di finanziamento. È solo per merito dell'Associazione bancaria che è stata avviata l'iniziativa di raccogliere informazioni e di elaborare statistiche sull'argomento. I dati più recenti, che oggi si spingono sino al primo semestre del 1978, non sono disponibili, in quanto coperti da segreto, e non lo saranno fino a quando non verranno approvati dalle società di *leasing* che collaborano alla fornitura dell'informazione di base. Queste informazioni dovrebbero però essere disponibili in tempi molto rapidi.

Sempre nel quadro di una valutazione del disegno di legge per la disciplina dell'istituto, sarebbe auspicabile un preciso riferimento al *leasing* pubblico, e ciò perchè riteniamo che si dovrebbe rimuovere una serie di ostacoli, per permettere anche all'operatore pubblico di poter accedere a questa forma di incremento dei mezzi di produzione attraverso tale tipo di finanziamento. Tra i molti fattori frenanti la sua diffusione, però, valga sottolineare uno, e cioè il rischio per le società di *leasing* connesso al grado di solvibilità degli enti pubblici, stante la loro pesante situazione debitoria. Si tratta di un rischio che non può certo essere coperto dalla possibilità di recupero del bene concesso in locazione, in ragione della particolare natura e della destinazione di questo, che lo rende privo di fungibilità. Pur volendo prescindere dai riflessi di ordine sociale, non è certo pensabile che il recupero di una scuola o di un ospedale o delle loro attrezzature a seguito della mancata corresponsione del canone possa costituire una soluzione economica per la società concedente.

Per quanto riguarda i singoli punti del disegno di legge, si può osservare che il limite minimo del capitale della società di *leasing*, fissato in un miliardo di lire, appare modesto e inadeguato alle esigenze operative proprie del settore. Il disposto del secondo comma dell'articolo 3, che pone a carico del conduttore il rischio connesso al bene sin dal momento della firma del contratto, risulta penalizzare, in misura non del tutto giustificata, il conduttore. Il primo comma dell'articolo 7 richiede una maggiore chiarezza, con riferimento in particolare agli effetti, per il conduttore, dell'estensione delle agevolazioni richiamate nel comma stesso a favore delle imprese di *leasing*.

A nostro avviso, infine, nel disegno di legge ci sono degli aspetti di particolare favore dal punto di vista dell'offerta del *leasing* piuttosto che della domanda, mentre in questo momento in Italia c'è un problema di incentivare la domanda di *leasing*.

Queste sono in sintesi le osservazioni formulate nel documento.

D E C A R O L I S. Non è stata illustrata la lettera d), alla fine del documento, che

e molto vaga. Noi vorremmo dei chiarimenti in proposito. Non è che volete l'applicazione dell'equo canone ai canoni del *leasing*? La lettera d), infatti dice: nessuna indicazione, sia pure di carattere generale, viene data sui criteri di determinazione dei canoni di locazione.

P O M P E I. In realtà noi abbiamo notato che attualmente il ricorso al *leasing* finanziario risulta abbastanza oneroso per le imprese che vorrebbero accedervi. Ed una delle ragioni di questa onerosità è anche il periodo di ammortamento finanziario, che in genere è compreso dai tre ai cinque anni. Allora, la conseguenza di questa brevità è che il ricorso a tale forma di finanziamento diventa possibile per quelle imprese che possono accelerare al massimo l'ammortamento di questi investimenti, quindi, per le imprese che realizzano un margine notevole di utile, quelle cioè che stanno in salute. E non è questo, forse, l'obiettivo.

Vorrei portare l'esperienza della Camera di commercio di Roma che aveva avviato un accordo con una società di *leasing* facente capo, credo, ad un grosso istituto bancario nazionale, nel tentativo di favorire lo sviluppo di questa forma di finanziamento attraverso l'abbattimento degli interessi generalmente praticati. In realtà, la Camera di commercio ha dovuto rivedere questa sua disponibilità all'abbattimento degli interessi perchè il ricorso a tale finanziamento era limitato ad un numero modesto di casi e le imprese che vi accedevano si trovavano in condizioni di salute non meritevoli di forme di aiuto.

Su questa forma di finanziamento riteniamo opportuna, pertanto, un'attenta meditazione da parte del legislatore.

D E C A R O L I S. Vorrei un chiarimento: ci sono proposte per abbattere il costo del *leasing*, per ridurre cioè il costo del canone?

P I E R A C C I O N I. Ci rendiamo conto delle difficoltà insite in un disegno di legge per la disciplina giuridica del negozio, che includa aspetti di tipo incentivante, anche se mi pare che la legge francese preve-

COMMISSIONI RIUNITE

5° RESOCONTO STEN. (24¹ ottobre 1978)

da, unitamente alla disciplina dell'istituto, un'agevolazione fiscale sugli utili delle società che praticano il *leasing*.

Noi propenderemmo per una forma di incentivazione non sull'offerta, ma sulla domanda di *leasing*, sul suo utilizzo, come la legge francese che si riferisce al momento in cui devono sorgere strutture di *leasing*.

Ricordo che quanto aveva detto prima il dottor Pompei sulla durata dei canoni di *leasing* è emerso presso l'Amministrazione delle finanze, per altre ragioni ovviamente.

I tempi brevi della nostra convocazione non ci hanno permesso di fare proposte più precise, specie sull'ultimo punto, che è abbastanza provocatorio e poco meditato

N E N C I O N I . Più che porre una domanda, vorrei un chiarimento generico sulla valutazione fatta dai rappresentanti della Unione delle Camere di commercio che hanno espresso il loro parere in merito al disegno di legge.

Osservo che in questi colloqui, peraltro utilissimi, c'è un errore di fondo nella terminologia: infatti, noi ci troviamo di fronte ad un istituto atipico, ad un contratto sinallagmatico in cui i due sinallagma sono, da una parte, la prestazione o il servizio (improprio) e, dall'altra, il pagamento di un canone. Ora, qui si parla di interessi, di canoni di locazione con riferimento a contratti tipici che vengono superati da questo nuovo istituto. Ma, allora, è inutile che facciamo un disegno di legge, poichè abbiamo il Codice civile! Invece, quando parliamo di questo istituto dovremmo riferirci ad un contratto atipico che, praticamente, si inserisce tra i contratti tipici previsti dal Codice civile.

Pertanto, dovremmo adattare la terminologia a questo nuovo contratto e a tutte le sue implicazioni. Ho visto qui scritto « simile ad un finanziamento »: ma il *leasing* non c'entra perchè si tratta di una prestazione di servizio con un corrispettivo, tanto che si è insistito in questi giorni sulla necessità di un adeguamento delle indicizzazioni, che devono essere indicizzazioni finanziarie e non relative al bene. È una nuova mentalità e una nuova terminologia giuridica, altrimenti il pensiero va al mutuo, al con-

tratto di locazione, mentre qui ne siamo al di fuori. Vorrei che fossimo d'accordo su questo punto.

P I E R A C C I O N I . Il *leasing*, anche dal punto di vista della economia aziendale, è uscito dagli schemi, per cui si è addirittura costruita una nuova terminologia e si è parlato di « capitale d'uso ». Io non sarei d'accordo sul fatto che parlando di *leasing* noi non ci riferiamo ad una forma di finanziamento perchè la scelta tra l'utilizzo di un mezzo di produzione sotto la forma del *leasing* finanziario, tra l'acquisto di quel mezzo di produzione e il ricorso ad una forma di finanziamento a lungo termine, che consenta all'impresa l'utilizzazione dei mezzi di produzione, è uno dei nodi che non costituisce un problema afferente la disciplina del negozio.

Nel nostro Paese c'è da esaminare attentamente il trattamento delle forme di finanziamento a medio e lungo termine a fronte del *leasing*. Nel Mezzogiorno, la domanda del *leasing* non si è mai espressa, perchè è stata invece rivolta ai crediti con tasso agevolato; ora soltanto la legge n. 183 ha creato questa possibilità. Il *leasing* di finanziamento, a mio parere, è una forma di finanziamento che però, rispetto al credito a medio e lungo termine, è finalizzata alla locazione di un mezzo di produzione; è un po' un rifinanziamento, con la possibilità di individuare nuovi investimenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, non mi resta che ringraziare molto gli intervenuti per l'accogliamento del nostro invito e per i loro chiarimenti.

Prego altresì gli intervenuti di inviarmi, se possibile, altre delucidazioni, in aggiunta al documento consegnatoci oggi e di cui li ringraziamo.

Abbiamo così terminato per stamane la nostra indagine conoscitiva che riprenderà nel pomeriggio.

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA